



**COMUNE DI PORLEZZA**  
Provincia di Como

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Numero 150 in data 15-12-2015**

**Oggetto:** LINEE DI INDIRIZZO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI

L'anno **duemilaquindici** addì **quindici** del mese di **Dicembre** alle ore **14:28** nella Sede Municipale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
FRANCHI FRANCO	SINDACO	X	
RISI SABRINA	VICE SINDACO	X	
CAMPIONE DARIO	ASSESSORE	X	
OSTONI MASSIMO	ASSESSORE	X	
CICCARDINI RAMONA	ASSESSORE	X	
Presenti – Assenti		5	0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Avv. Gianpietro Natalino il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, FRANCO FRANCHI – nella sua qualità di SINDACO – assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art. 48 del T.U.E.L.;

Visto l'art. 6, co. 9, del D.Lgs. 78/2010, conv. in Lg. 122/2010;

Visto l'art. 4, co. 6, del D.L. 95/2012 conv. in Lg. 135/2012;

Visto l'art. 118 della Costituzione Italiana;

Visto il vigente "Regolamento Comunale per la concessione di contributi e benefici economici";

**Richiamati** i pareri della Corte dei Conti:

Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 1075/2010, n. 1076/2010, n. 218/2014 e n. 248/2014;

~~Sezione regionale di controllo per la Puglia, n. 163/2010;~~

Sezione regionale di controllo per la Liguria, n. 7/2011 e n. 23/2013;

Sezione regionale di controllo per il Piemonte, n. 46/2011,

**Rilevato** che dai predetti atti deliberativi della Corte dei Conti si evidenzia che: "si reputa corretto distinguere dalle sponsorizzazioni vietate i contributi finalizzati al sostegno di attività rientranti tra le funzioni istituzionali dell'ente e che l'ente svolge normalmente attraverso l'opera di soggetti terzi, ovvero non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex articolo 118 Costituzione";

**Rilevato** altresì che in base alle norme ed ai principi della contabilità pubblica, non è rinvenibile alcuna disposizione che impedisca all'Ente Locale di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, ove queste siano necessarie per conseguire i propri fini istituzionali;

**Preso atto** delle richieste di contributo ordinario, pervenute dalle seguenti associazioni:

-Filarmonica S.Cecilia

-Associazione Goshin Do

-Associazione Pro-Loco

-Croce Azzurra Onlus – sezione di Porlezza

-A.S.D. Canottieri Aldo Meda Cima

**RICONOSCIUTO** l'impegno ed il valore delle attività ordinarie svolte dalle associazioni ed enti sopra indicati e ritenuta meritevole l'opera dalle stesse svolta che rientrano tra i compiti istituzionali del Comune;

**UDITA** la proposta degli Assessori competenti di riconoscere un contributo economico continuare con gli interventi di cooperazione allo sviluppo e diffusione della cultura, delle tradizioni locali, dello sport e dei servizi socio-sanitari già avviati dal Comune di Porlezza e di riconoscere pertanto un contributo ai seguenti enti ed associazioni per l'anno 2015 sulla base delle necessità di bilancio dalla stesse evidenziate:

-Filarmonica S.Cecilia

-Associazione Goshin Do

-Associazione Pro-Loco

-Croce Azzurra Onlus – sezione di Porlezza

-A.S.D. Canottieri Aldo Meda Cima

**RICHIAMATO** il vigente regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici a favore di soggetti pubblici e privati, (approvato con deliberazione del C.C. n.195 del 29.11.1990 modificato con deliberazione di C.C. nr. 6 in data 8.3.1991);

**VISTO** l'art. 6 comma 9 del D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010 in tema di divieto di sponsorizzazioni ed i chiarimenti espressi in merito con pareri delle varie Sezioni regionali della Corte dei conti, in particolare il parere n. 163/10 della Sezione regionale per la Puglia, i pareri nn. 1075/2010, 1076/2010 e 6/2011 della Sezione regionale per la Lombardia, il parere n. 6/2011 della Sezione regionale per la Liguria, il parere n. 13/2011 della Sezione regionale per le Marche ed il parere della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 164/2011, dai quali emerge che l'orientamento maggioritario contabile è favorevole all'erogazione di contributi che non abbiano il mero scopo di evidenziare l'immagine dell'Ente, ma siano destinati al sostegno di iniziative connesse alla cura degli interessi pubblici che la legge rimette agli enti locali;

**RICHIAMATO** il comma 1, dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 per il quale “le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati” e dato atto della pubblicazione;

**PRECISATO** che, conformemente alla predetta norma, l'Amministrazione comunale ha provveduto alla pubblicazione nel proprio sito internet alla sezione “Amministrazione Trasparente”, voce “sovvenzioni, contributi, ausili e vantaggi economici” del regolamento comunale vigente in materia;

**RITENUTO** che le spese sopra indicate sono da considerarsi spese sottratte alle previsioni dell'art. 6 del D.L. 78/2010 così come convertito nella L. 122/2010 in quanto diretta al sostegno di attività culturali di rilevanza provinciale e che mirano a realizzare rilevanti interessi della collettività provinciale in quanto funzioni istituzionali del Comune;

**VISTO** l'art. 4 comma 6 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012, n. 135 che testualmente recita. “A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui

all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.”

**RILEVATO** che le associazioni di cui sopra svolgono attività coerenti con la predetta disposizione e non ricadenti nell'ambito del divieto ivi previsto;

**RITENUTO** che il presente atto è da considerarsi quale atto di “mero indirizzo” ai sensi e per gli effetti degli artt.49 co. 1 e 147bis del D.lgs 267/00 e, pertanto, non richiede il parere in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato ed il parere del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile;

AD UNANIMITA' di voti espressi nelle forme di Legge;

### DELIBERA

-di richiamare la premessa parte narrativa a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;

-di esprimere ATTO DI INDIRIZZO relativo all'assegnazione di contributi ordinari - Anno 2015 - come di seguito indicati ad associazioni, enti e gruppi di cui al seguente elenco:

ASSOCIAZIONE	IMPORTO CONTRIBUTUTO	CAPITOLO DI SPESA DEL BILANCIO	MOTIVAZIONE
Filarmonica S.Cecilia	Euro 4.000,00	1.05.02.05 – capitolo 760	garantisce al Comune accompagnamenti musicali nelle occasioni ufficiali; organizza manifestazioni durante tutto l'anno; promuove la formazione musicale per i giovani
Associazione Goshin Do	Euro 1.000,00	1.06.03.05 - capitolo 858	Organizza corsi di karate e tai chi con tariffe calmierate per consentire la pratica sportiva anche ai meno abienti, ha ottenuto risultati eccellenti a livello agonistico.

Associazione Canottaggio "Aldo Meda Cima"	Euro 500,00	1.06.03.05 - capitolo 858	Organizza corsi sportivi con una notevole partecipazione di atleti di giovane età; collabora attivamente nell'organizzazione delle manifestazioni sportive da parte del Comune
Associazione Pro - Loco	Euro 12.000,00	1.07.02.05 - capitolo 927	Organizzazione di manifestazioni ed attività in campo turistico
Croce Azzurra Onlus sezione di Porlezza	Euro 2.000,00	1.10.04.05 - capitolo 1454	Organizza presidi ed assistenza in tutte le manifestazioni promosse dal Comune

-di dare atto che le associazioni beneficiarie dei contributi hanno presentato regolare domanda di contributo a seguito di attività realizzate, attività che rientrano tra i compiti istituzionali del Comune;

-di dare atto, altresì, che l'erogazione dei contributi di cui al presente provvedimento non rappresenta una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione, bensì un sostegno allo svolgimento di attività di competenza del Comune, svolte da soggetti terzi nell'interesse della comunità, previamente concordate con l'Amministrazione Comunale;

-di incaricare i Responsabili dei Servizi interessati ad assumere i necessari provvedimenti di spesa.

INDI, con voto unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs n.267/00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to FRANCO FRANCHI

Il Segretario Comunale  
F.to Avv. Gianpietro Natalino

---

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che copia del presente atto viene pubblicato il giorno \_\_\_\_\_  
all'Albo Pretorio on-line ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Messo Comunale

---

Copia Conforme all'originale



Il Segretario Comunale  
Avv. Gianpietro Natalino